COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/C.37.750/B2 — Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken)

[notificata con il numero C(2004) 3597]

(Le versioni francese e olandese sono le sole facenti fede)

(2005/503/CE)

Il 29 settembre 2004 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio [1], la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri interessi commerciali. Una versione non riservata del testo completo della decisione nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I. INTRODUZIONE

(1) La decisione ha ad oggetto un accordo di «armistizio» riguardante la vendita di birra in Francia per il consumo fuori casa («settore horeca»). La Commissione ha raccolto prove che evidenziano che il 21 marzo 1996 i due principali gruppi produttori di birra in Francia, Brasseries Kronenbourg S.A. e Heineken France S.A. (precedentemente: «SOGEBRA») e le rispettive società madri al momento dei fatti, ossia il Groupe Danone e Heineken N.V., hanno concluso l'accordo in seguito ad una «guerra di acquisizioni» riguardante i grossisti di bevande. L'accordo riguarda da un lato l'acquisizione di grossisti di bevande, con l'obiettivo di arrestare rapidamente l'aumento dei costi di acquisizione di queste società, e dall'altro la realizzazione di un equilibrio tra le reti di distribuzione integrate delle parti. Tuttavia l'accordo di «armistizio» non è stato mai applicato.

II. SINTESI DEL CASO

1. Origine del caso e fasi del procedimento

(2) Il caso è iniziato sulla base delle informazioni fornite da Interbrew N.V. (ora: «Inbev N.V.») nell'ambito del caso di cartello in cui era implicato il produttore di birra belga [decisione 2003/569/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU L 200 del 7.8.2003, pag. 1)]. Sulla base di queste informazioni, la Commissione ha effettuato diversi accertamenti nell'anno 2000 e ha completato le indagini con una richiesta di informazioni.

(3) Il 4 febbraio 2004 la Commissione ha avviato il procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti contro Brasseries Kronenbourg S.A., Heineken France S.A., Groupe Danone e Heineken N.V. Tutte le parti hanno presentato alla Commissione una risposta scritta. Hanno tuttavia rinunciato al loro diritto a essere sentiti.

2. Il settore interessato

(4) Questo caso riguarda le vendite di birra in Francia nel settore horeca.

(5) Le società partecipanti all'accordo rappresentano insieme circa tre quarti del volume di birra consumata in Francia nel 1999.

3. Natura dell'infrazione

(6) La Commissione ha accertato la seguente infrazione: il 12 febbraio 1996 Heineken N.V. e Heineken France S.A. hanno annunciato al Groupe Danone e Brasseries Kronenbourg S.A la loro intenzione di acquisire i gruppi Fischer e Saint Arnould. Dal momento che i gruppi Fischer e Saint Arnould distribuivano un volume importante di birra Kronenbourg, detto annuncio ha scatenato una vera e propria «guerra di acquisizioni». In questo modo ogni gruppo produttore di birra ha acquisito un gran numero di grossisti di bevande, cosa che ha determinato una forte inflazione del prezzo di acquisto di

[1] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

questi grossisti. Il 21 marzo 1996 Brasseries Kronenbourg S.A., Heineken France S.A. e le rispettive società madri, Groupe Danone e Heineken N.V. hanno dunque concluso un accordo di «armistizio» riguardante l'acquisizione di grossisti e l'equilibrio delle loro reti di distribuzione integrate. In particolare si sono accordati su:

— un'interruzione temporanea delle acquisizioni (proibizione di procedere con l'acquisizione di grossisti non indicati in un elenco concordato),

— l'equilibrio del volume totale della birra distribuita attraverso la rete di ogni parte e

— l'equilibrio del volume delle marche di birra commercializzate da ogni parte che deve essere distribuita dall'altra parte.

(7) L'accordo si evince chiaramente da una nota interna del gruppo Heineken. Inoltre Groupe Danone e Brasseries Kronenbourg S.A. non hanno contestato l'esistenza dell'accordo di armistizio. Si deve tuttavia notare che la Commissione non ha alcuna prova dell'applicazione dell'accordo. Al contrario, alcuni grossisti che dall'elenco concordato risultavano attribuiti ad una parte sono stati infine acquisiti dall'altra parte, e le parti hanno continuato ad acquisire grossisti non indicati nell'elenco concordato. Inoltre, nel periodo 1996-2002 le parti hanno cercato di sostituire la birra dei loro concorrenti con la propria all'interno della rete di distribuzione sotto il loro controllo. Per questi motivi l'accordo inteso ad assicurare un equilibrio tra le marche è divenuto inutile.

III. VALUTAZIONE GIURIDICA

1. Restrizione per oggetto

(8) L'accordo di «armistizio» del 21 marzo 1996 era inizialmente inteso a controllare gli investimenti dei gruppi Heineken e Danone, dal momento che il suo scopo era quello di arrestare rapidamente l'aumento dei costi di acquisizione dei grossisti. Inoltre l'accordo ha carattere analogo ad un accordo che mirasse a ripartire i mercati horeca tra i due gruppi. Infatti, stabilendo l'equilibrio menzionato precedentemente al punto II.3, le parti volevano far sì che nessuna parte dominasse l'altra su questo mercato.

(9) In base ad una costante giurisprudenza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, non è necessario tenere conto degli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. Dal momento che l'accordo in questione aveva come obiettivo quello di restringere la concorrenza con la richiesta di congelamento delle acquisizioni e con la creazione di un equilibrio tra le reti di distribuzione integrate delle parti, la Commissione conclude che esiste un'infrazione ai sensi dell'articolo 81 del trattato, anche se l'accordo non ha prodotto alcun effetto.

2. Incidenza sensibile sul commercio tra gli Stati membri

(10) In base ad una costante giurisprudenza, perché un accordo tra imprese pregiudichi il commercio tra Stati membri, deve essere possibile prevedere con un adeguato grado di probabilità, sulla base di una serie di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso possa avere influenza, diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla configurazione degli scambi tra gli Stati membri. Ciò vale in questo caso.

(11) Infatti, le reti di distribuzione dei produttori di birra francesi costituiscono una delle principali vie di accesso al mercato per i produttori di birra stranieri che non dispongono di questo tipo di reti in Francia. In queste circostanze l'accordo di «armistizio» mirante a stabilire un equilibrio a livello nazionale tra le reti di distribuzione integrate di Heineken N.V./Heineken France S.A. e Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg S.A. potrebbe influenzare le condizioni di accesso al mercato horeca per i produttori di birra stranieri e conseguentemente incidere sul volume delle importazioni. Inoltre Interbrew France, l'importatore principale di birra in Francia, dipendeva e dipende tuttora dalle reti di distribuzione di Heineken France S.A. e Brasseries Kronenbourg S.A. per la distribuzione di un volume importante dei suoi prodotti sul mercato horeca francese. Ne consegue che un accordo mirante a restringere la concorrenza tra le reti di distribuzione delle predette imprese potrebbe influenzare le condizioni commerciali che queste imprese propongono a Interbrew France per la distribuzione dei suoi prodotti.

IV. AMMENDE

1. Importo base

Gravità dell'infrazione

(12) La Commissione tiene in considerazione: i) la natura dell'infrazione; ii) il suo impatto effettivo sul mercato, quando questo può essere misurato e iii) la dimensione del mercato geografico rilevante.

i) L'accordo di «armistizio» è un accordo orizzontale inteso a restringere la concorrenza tra imprese che detengono grandi quote di mercato. Tuttavia, un accordo inteso a controllare a breve termine i costi di acquisizione dei grossisti, ponendo fine a una guerra di acquisizione, non può essere considerato una chiara infrazione al pari di un accordo sulla fissazione dei prezzi. Per quanto riguarda l'accordo che stabilisce un equilibrio a più lungo termine tra le reti di distribuzione dei due gruppi produttori di birra, qualsiasi accordo di questo tipo è simile ad un accordo di ripartizione del mercato. Tuttavia nella fattispecie non si ha una ripartizione del mercato nel senso «convenzionale» del termine, dal momento che l'accordo era inteso più a impedire che un gruppo dominasse il mercato piuttosto che a eliminare tutta la concorrenza tra i gruppi od ad ostacolare i parti.

ii) L'accordo non è stato applicato e quindi non ha avuto alcun impatto sul mercato.

iii) Per quanto riguarda le dimensioni del mercato geografico, la Commissione tiene in considerazione il fatto che l'accordo copre l'intera Francia continentale, ma che è stato limitato al settore horeca, che rappresenta meno di un terzo del volume totale delle vendite in Francia.

(13) Sulla base di tutti questi elementi, la Commissione ritiene che i destinatari della presente decisione abbiano commesso una grave infrazione all'articolo 81 del trattato.

Durata dell'infrazione

(14) Dal momento che l'accordo non è stato applicato non sussiste ragione per incrementare l'importo di base delle ammende imposte alle imprese interessate.

(15) È stato quindi deciso un importo di base di 1 000 000 euro sia per Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg S.A. che per Heineken N.V./Heineken France S.A.

2. **Circostanze aggravanti**

(16) Nel 1984 il gruppo Danone (allora: «BSN») era stato già multato per accordi di ripartizione di mercato miranti a mantenere lo status quo e a trovare un equilibrio all'interno del mercato [decisione 84/388/CEE della Commissione, del 23 luglio 1984, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.988 — Accordi e pratiche concordate nel settore del vetro piano nel Benelux) (GU L 212 dell'8.8.1984, pag. 13)]. La circostanza aggravante della recidiva giustifica pertanto l'incremento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda per Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg S.A. Non sono state individuate altre circostanze aggravanti.

3. **Circostanze attenuanti**

(17) Non sono state individuate circostanze attenuanti.

4. **Importo finale delle ammende**

(18) Di conseguenza, l'importo finale delle ammende inflitte a ciascuna impresa è il seguente:

— Groupe Danone e Brasseries Kronenbourg S.A. sono responsabili in solido per la somma di 1 500 000 EUR,

— Heineken N.V. e Heineken France S.A. sono responsabili in solido per la somma di 1 000 000 di EUR.